



CICPND
CENTRO ITALIANO DI CERTIFICAZIONE
PER LE PROVE NON DISTRUTTIVE
E PER I PROCESSI INDUSTRIALI

Patrocinato da: CNR – ENEA – UNI

Via C. Pisacane, 46
20025 Legnano MI
Tel. +39 0331 545600 – Fax +39 0331 543030
Web: www.cicpnd.it
E-mail: info@cicpnd.it; amm@cicpnd.it
C.F. e P.I. 09510020150
C.C.I.A.A. di Milano R.E.A. n° 1642965

REGOLAMENTO

sulla Qualificazione e Certificazione del Personale addetto all'esecuzione di Prove
Semi-Distruttive e Non Distruttive su rinforzi in materiale composito fibrorinforzato
a matrice polimerica applicati a strutture civili

(Doc. 314 Rev. 0)

COPIA CONTROLLATA

CICPND
Centro Italiano di Certificazione
per le Prove Non Distruttive
e per i Processi Industriali
Il Segretario Generale
Dot. Ing. M. Grepaldi

- Febbraio 2006 -

REGOLAMENTO

sulla Qualificazione e Certificazione del Personale addetto all'esecuzione di Prove semi-distruttive e non distruttive su rinforzi in materiale composito fibrorinforzato a matrice polimerica applicati a strutture civili

INDICE

0. PREMESSA	Pag.	3
1. SCOPO	"	3
2. RIFERIMENTI E DEFINIZIONI	"	3
3. PRESCRIZIONI GENERALI	"	6
4. LIVELLI DI COMPETENZA	"	6
5. CAMPI DI APPLICAZIONE E PROVE	"	7
6. AUTORIZZAZIONE AD OPERARE	"	8
7. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME	"	8
8. PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE	"	10
9. ESAME DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE	"	12
10. ESAMI DI LIVELLO 3	"	12
11. ESAMI DI LIVELLO 1 E 2	"	16
12. CERTIFICAZIONE	"	20
13. VALIDITA'	"	21
14. PROLUNGAMENTO	"	21
15. ESTENSIONE DELLA VALIDITA' AD ALTRE PROVE	"	27
16. RICORSI	"	27
17. DIRITTI ED OBBLIGHI DEI POSSESSORI DELLA CERTIFICAZIONE	"	27
18. SORVEGLIANZA E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	"	28
19. DOCUMENTAZIONE	"	28
20. ELENCO PERSONE CERTIFICATE	"	29
21. RISERVATEZZA	"	29
22. PERIODO DI TRANSIZIONE	"	29
23. CODICE DI ETICA PROFESSIONALE	"	
24. APPENDICE A – MODULISTICA DI LIVELLO 1	"	
25. APPENDICE B – MODULISTICA DI LIVELLO 2	"	
26. APPENDICE C – MODULISTICA DI LIVELLO 3	"	
27. DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA AI SENSI DELL'ART. 10 LEGGE 31-12-1996 n° 675	"	

0. **PREMESSA**

Nel presente Regolamento vengono prese in considerazione alcune tra le prove più comunemente impiegate sui rinforzi in materiale composito fibrorinforzato a matrice polimerica applicati a strutture civili.

1 **SCOPO**

- 1.1 Il presente Regolamento stabilisce i principi, i criteri e le procedure per la gestione delle attività relative alla certificazione ed al successivo mantenimento della certificazione al livello 1, 2 e 3 del personale addetto alla esecuzione di prove semidistruttive e non distruttive su rinforzi in materiale composito fibrorinforzato a matrice polimerica applicati a strutture civili.

Esso copre i seguenti “campi di applicazione”:

a) Prova Semidistruttiva

- Di strappo (ST)

b) Prove Non Distruttive

- Ultrasoniche (UT)
- Termografiche (TE)
- Di Tipo Acustico Stimolato (AS)
- Di Emissione Acustica (EA)

- 1.2 Il sistema di certificazione è conforme alle prescrizioni delle norme citate al punto 2.

2 **RIFERIMENTI e DEFINIZIONI**

- 2.1 Documenti di riferimento.

Le norme o i documenti a cui si fa riferimento nel presente Regolamento sono:

ACI 440.3R-04 Guide test methods for fiber-reinforced polymers (FRPs) for reinforcing or strengthening concrete structures.

fib Bulletin 14/2001 Externally banded FRP reinforcement of FRP structures

CNR-DT 200/2004 Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione ed il controllo di interventi di consolidamento statico mediante l'utilizzo di compositi fibrorinforzati.

UNI EN 473 Qualifica e Certificazione del Personale addetto alle Prove non Distruttive - Principi generali.

UNI EN 17024 Criteri generali riguardanti gli Organismi di Certificazione preposti alla Certificazione del Personale.

- 2.2 Termini e definizioni
- 2.2.1 **Addestramento:** insieme delle nozioni teorico-pratiche impartite secondo un programma prestabilito, al fine di fornire o incrementare le conoscenze e l'abilità del personale in uno dei metodi di prova.
- 2.2.2 **Autorizzazione ad operare:** attestato scritto rilasciato dal datore di lavoro, basato sulla competenza dell'operatore, come specificato dal certificato. Oltre alla certificazione, possono essere valutate per l'assegnazione di particolari compiti anche la conoscenza specifica del lavoro, l'abilità e l'idoneità fisica.
- 2.2.3 **Candidato:** persona che ambisce alla qualifica e alla certificazione e che lavora sotto la supervisione di personale certificato allo scopo di acquisire l'esperienza richiesta per la qualifica. I candidati possono essere lavoratori autonomi a condizione che forniscano prove documentate che l'esperienza è stata acquisita sotto la supervisione di personale certificato.
- 2.2.4 **Centro d'Esame:** Centro approvato dall'Organismo di Certificazione Indipendente, direttamente o attraverso l'Organismo autorizzato, dove si svolgono gli esami di qualifica. Un Centro d'esame può trovarsi presso i locali di un datore di lavoro.
- 2.2.5 **Certificato:** documento rilasciato in conformità alle regole del sistema di certificazione definito dalla norma che indica, con un livello adeguato di garanzia, che la persona designata è in grado di eseguire incarichi specifici.
- 2.2.6 **Certificazione:** procedura utilizzata per dimostrare la qualifica del personale in una data prova, livello e campo di applicazione e che porta al rilascio di un certificato.
- 2.2.7 **Datore di lavoro:** Organizzazione per la quale il candidato lavora con continuità; un datore di lavoro può anche essere contemporaneamente un candidato.
- 2.2.8 **Esame di base:** esame di livello 3 che dimostra le conoscenze della tecnologia e della scienza dei materiali, relative al settore di attività del livello 3, del sistema di qualifica e di certificazione e dei principi di base delle prove come richiesto per il livello 2.
- 2.2.9 **Esame di metodo:** esame di livello 3 che dimostra la conoscenza generale e specifica da parte del candidato di livello 3 del metodo di prova per cui richiede la certificazione e la sua capacità di redigere una o più procedure di prova.
- 2.2.10 **Esame di qualifica:** esame organizzato dall'Organismo di Certificazione Indipendente, o dell'Organismo autorizzato, che dimostra le conoscenze generali, specifiche e pratiche, nonché abilità del candidato.
- 2.2.11 **Esame generale:** esame riguardante i principi di un metodo di prova.
- 2.2.12 **Esame pratico:** esame dell'abilità con cui il candidato di livello 1 o 2 dimostra familiarità e destrezza nell'utilizzo delle apparecchiature di prova necessarie al controllo dei campioni prescritti, nella registrazione e analisi delle informazioni ottenute al livello richiesto, e in cui il candidato di livello 3 dimostra la capacità di redigere una o più procedure di prova.

- 2.2.13 **Esame specifico:** esame riguardante le tecniche di prova applicate a un particolare campo di applicazione, e la conoscenza del prodotto da controllare, delle norme, dei codici, delle specifiche e dei criteri di accettazione.
- 2.2.14 **Esaminatore:** persona certificata al livello 3 nel metodo di prova per il quale è chiamata ad esaminare e autorizzata, dall'Organismo di Certificazione Indipendente direttamente o attraverso l'Organismo autorizzato, a condurre, sorvegliare e valutare gli esami di qualifica nelle prove.
- 2.2.15 **Organismo autorizzato:** Organismo, indipendente da qualsiasi interesse predominante, autorizzato dall'Organismo di Certificazione Indipendente a preparare e organizzare gli esami di qualifica del personale addetto alle prove.
Un Organismo autorizzato può fare riferimento a un campo di applicazione.
- 2.2.16 **Organismo di Certificazione Indipendente:** Organismo che amministra le procedure di certificazione del personale addetto alle prove in conformità ai requisiti del presente regolamento e che ottempera ai requisiti della norma UNI EN 17024.
- 2.2.17 **Procedura di prova:** descrizione scritta di tutti i parametri essenziali e delle precauzioni da osservare in occasione dell'applicazione di una prova.
- 2.2.18 **Qualifica:** dimostrazione dell'addestramento, delle conoscenze professionali, dell'abilità e dell'esperienza nonché dell'idoneità fisica che rendono il personale addetto alle prove sui rinforzi in materiale composito fibrorinforzato a matrice polimerica applicati a strutture civili.
- 2.2.19 **Regolazione:** insieme di operazioni compiute sul sistema misurato allo scopo di mantenere la variazione di valore del misurando entro un intervallo prefissato e fargli assumere una misura compatibile con una misura prefissata con una successione, in regime stazionario, di misure prefissate.
- 2.2.20 **Ricertificazione:** atto emesso dall'Organismo di Certificazione Indipendente, direttamente o mediante un Organismo autorizzato, a fronte della verifica dei requisiti richiesti, con cui viene prolungata per un nuovo periodo di cinque anni la certificazione alla scadenza di ogni secondo periodo di validità.
- 2.2.21 **Rinnovo:** atto emesso dall'Organismo di Certificazione Indipendente, direttamente o mediante un Organismo autorizzato, a fronte dell'accertamento che la persona risponda ai requisiti richiesti, con cui viene prolungata per un periodo di cinque anni la certificazione alla scadenza del primo periodo di validità e successivamente ogni dieci anni.
- 2.2.22 **Prova:** prova semidistruttiva o non distruttiva su rinforzi in materiale composito fibrorinforzato a matrice polimerica applicate a strutture civili su cui sono attuate particolari modalità di indagine che richiedono una conoscenza specifica del prodotto, un'abilità, un'apparecchiatura e un addestramento specifico.
- 2.2.23 **Taratura:** Operazione con la quale si tende ad eliminare l'errore sistematico; lo scopo può essere raggiunto anche evidenziando al meglio con una tabella o con un grafico la relazione fra valori misurati ed i valori effettivi.

- 2.2.24 **Tecnica di prova:** uso di un specifica prova non distruttiva o semidistruttiva su rinforzi in materiale composito fibrorinforzato a matrice polimerica applicati a strutture civili.
- 2.2.25 **Interruzione significativa:** assenza o cambi di attività che impedisce all'individuo certificato di svolgere le mansioni corrispondenti al suo livello nel metodo e nel/i settore/i per i quali ha ottenuto la certificazione, per
- a) un periodo continuo maggiore di 365 giorni, oppure
 - b) due o più periodi per un tempo totale maggiore dei due quinti del periodo totale di validità del certificato.

3 PRESCRIZIONI GENERALI

- 3.1 L'attività certificativa del CICPND è regolata come segue.
- 3.1.1 Il certificato CICPND identifica univocamente la persona, il campo di applicazione, l'eventuale prova e il livello.
- 3.1.2 Il certificato viene accordato solo se il richiedente possiede i requisiti prescritti dal presente Regolamento.
- 3.1.3 La concessione ed il mantenimento della certificazione CICPND sono subordinati al pagamento di quanto specificato nell'apposito Tariffario.
- 3.1.4 Gli atti relativi alla certificazione in genere, sono svolti dal CICPND in maniera non discriminatoria e con garanzia di riservatezza verso terzi.
- 3.2 Il datore di lavoro deve presentare il candidato al CICPND, documentare la validità delle informazioni riguardanti il candidato, la formazione scolastica, l'addestramento e l'esperienza richiesta.

4 LIVELLI DI COMPETENZA

Secondo le normative di riferimento, una persona può essere certificata in uno dei tre seguenti livelli di competenza.

4.1 Livello 1

Una persona certificata di livello 1 in una o più prove è qualificata ad effettuare operazioni nella prova certificata in base a istruzioni scritte e sotto il controllo di personale di livello 2 o di livello 3. Deve essere in grado di:

- a) regolare e tarare l'apparecchiatura;
- b) eseguire le prove secondo le norme vigenti o le linee guida indicate;
- c) registrare e classificare i risultati in relazione a criteri scritti;
- d) stendere un resoconto sui risultati.

4.2 Livello 2

Una persona certificata di livello 2 in una o più prove è qualificata per eseguire e condurre operazioni nella prova certificata secondo procedure stabilite. Deve essere in grado di:

- a) scegliere la modalità operativa della prova da utilizzare;
- b) definire i limiti di applicazione della prova per la quale la persona di livello 2 è qualificata;
- c) comprendere le norme e le specifiche di prova e tradurle in istruzioni pratiche di prova adattate alle condizioni reali di lavoro;
- d) regolare e tarare le apparecchiature;
- e) effettuare e sorvegliare le prove;
- f) interpretare e valutare i risultati in relazione alle specifiche esistenti e giudicare la regolarità della prova eseguita;
- g) redigere le istruzioni scritte di prova per il livello 1;
- h) svolgere e sorvegliare tutti gli incarichi propri di un livello 1;
- i) addestrare o guidare il personale di livello 1;
- j) organizzare i risultati di una prova e redigere il relativo rapporto.

4.3 Livello 3

Una persona certificata di livello 3, in un determinata prova è qualificata per dirigere qualsiasi attività di prova per la quale è certificato. Deve essere in grado di:

- a) assumere l'intera responsabilità di un laboratorio di prova e del relativo personale;
- b) stabilire e convalidare le tecniche e le procedure di prova;
- c) interpretare le norme, i codici, le specifiche e le procedure;
- d) stabilire le prove specifiche e le procedure che è opportuno utilizzare;
- e) Interpretare e valutare i risultati in relazione alle specifiche esistenti.

Deve avere:

- a) la competenza per valutare ed interpretare i risultati in relazione alle specifiche esistenti;
- b) una buona conoscenza dei materiali, delle tecniche di fabbricazione e della tecnologia dei vari prodotti interessati al fine di poter scegliere i metodi, stabilire le tecniche e collaborare alla definizione di criteri di accettazione quando non ne esistano;
- c) una buona conoscenza dei diversi campi di applicazione dei materiali compositi;
- d) la competenza e la capacità di guidare il personale di livello inferiore al terzo.

5. CAMPI DI APPLICAZIONE E PROVE

5.1 I campi di applicazione e le prove presi attualmente in considerazione dal CICPND ai fini della certificazione del personale di livello 1, di livello 2 e di livello 3, sono quelli già indicati nel punto 1.1.

5.1.1 La certificazione è rilasciata per ogni prova

6 AUTORIZZAZIONE AD OPERARE

Con il rilascio del certificato e del corrispondente tesserino, il CICPND attesta la qualifica della persona ma non conferisce nessuna autorità ad operare. Questa viene conferita dal datore di lavoro con un attestato scritto, basato sulla competenza dell'operatore, come specificato dal certificato, assumendosi la responsabilità dei risultati della prova. Se la persona certificata è un lavoratore autonomo o un datore di lavoro deve assumersi tutte le responsabilità sopra definite per il datore di lavoro.

7 REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME

Per essere ammesso agli esami, il candidato deve possedere i requisiti minimi di addestramento, di esperienza e di idoneità fisica definiti nel seguito.

7.1 Idoneità Fisica

Il candidato deve dimostrare di avere una capacità visiva soddisfacente, valutata da un oculista, un optometrista o altra persona abilitata alla professione medica. L'esito deve essere riportato su un attestato di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della richiesta d'esame; per candidati già in possesso di certificazione CICPND è sufficiente l'attestato di verifica annuale dell'acutezza visiva ancora in validità.

I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

- 7.1.1 Una visione da vicino, almeno da un occhio, con o senza mezzi correttivi, che permetta come minimo la lettura del numero 1 della scala Jaeger, o Times Roman 4.5 o altra equivalente, a una distanza non inferiore a 30 cm.
- 7.1.2 Una visione dei colori sufficiente a permettere di distinguere e differenziare il contrasto tra i colori.

7.2 Addestramento

- 7.2.1 Il candidato deve possedere le conoscenze necessarie per svolgere i compiti previsti nella misura e nell'estensione connesse al livello per il quale si certifica.

Le conoscenze devono essere:

- a) generali di base relative a nozioni di matematica, chimica, fisica, al comportamento dei materiali, alle tecnologie dei processi di fabbricazione ed alla difettologia (in modo molto limitato per il livello 1);
- b) generali e specifiche relative al metodo di prova, ai codici e norme che ne regolano l'applicazione.

7.2.2 La durata minima dell'addestramento in ore deve essere conforme a quanto stabilito nel prospetto I per il livello 1 ed il livello 2 tenendo conto che le ore di addestramento comprendono sia le lezioni teoriche sia le lezioni pratiche, che per l'accesso diretto al livello 2 è richiesto un numero di ore di addestramento pari alla somma di quelle indicate per il livello 1 e per il livello 2.

L'addestramento deve essere svolto sotto la guida e la responsabilità di un livello 3 nella prova relativa.

PROSPETTO I - REQUISITI MINIMI DI ADDESTRAMENTO		
CAMPO DI APPLICAZIONE	LIVELLO 1 (ore)	LIVELLO 2 (ore)
PROVE SEMIDISTRUTTIVE E PROVE NON DISTRUTTIVE		
ARGOMENTI GENERALI DI BASE	12	8
DI STRAPPO (ST)	8	4
ULTRASONICHE (UT)	18	12
TERMOGRAFICHE (TE)	16	10
DI TIPO ACUSTICO STIMOLATO (AS)	18	12
DI EMISSIONE ACUSTICA (EA)	18	12

7.2.3 Le ore di addestramento su argomenti generali di base devono essere aggiunte a quelle relative alla prima prova per cui si intende conseguire la certificazione.

7.2.4 Per i candidati di livello 3 non sono previsti ulteriori specifici tempi d'addestramento, tenuto conto del loro potenziale scientifico e tecnico. Essi sono comunque tenuti a dimostrare un impegno finalizzato ad un approfondimento della preparazione, acquisito successivamente al conseguimento della certificazione di livello 2. Per i candidati di livello 3 non sono previsti specifici tempi di addestramento, tenuto conto del loro potenziale scientifico e tecnico. La loro preparazione può avvenire oltre che attraverso corsi di aggiornamento anche con conferenze, giornate di studio, incontri e letture di pubblicazioni specializzate. Il candidato di livello 3 deve fornire prova documentata e di un addestramento e di una preparazione accettabile del CICPND.

7.3 Esperienza

7.3.1 L'esperienza deve essere pratica e ripetitiva, volta ad ampliare le conoscenze sulle diverse tecniche ed affinare l'abilità e la capacità di giudizio. I tempi minimi di esperienza devono essere quelli definiti nel prospetto II tenendo conto che il numero di mesi di esperienza si basa su una settimana lavorativa di 40 ore. Quando una persona si qualifica direttamente al livello 2, senza passare dal livello 1, l'esperienza richiesta deve essere pari alla somma dei tempi richiesti per il livello 1 e per il livello 2.

7.3.1.1 Può essere riconosciuta l'esperienza maturata contemporaneamente in una o più prove con una riduzione dell'esperienza totale richiesta come segue:

- 2 prove: riduzione del 25% del tempo totale richiesto;
- 3 prove: riduzione del 30% del tempo totale richiesto;
- 4 prove: riduzione del 40% del tempo totale richiesto;
- 5 prove: riduzione del 50% del tempo totale richiesto.

In tutti i casi il candidato, per ognuna delle prove per le quali richiede la certificazione, deve avere una esperienza pari ad almeno la metà del tempo richiesto.

L'esperienza deve essere effettuata sotto la guida di una persona di livello 3 o 2.

PROSPETTO II - TEMPI MINIMI DI ESPERIENZA			
CAMPO DI APPLICAZIONE	LIVELLO 1 (mesi)	LIVELLO 2 (mesi)	LIVELLO 3 (mesi)
PROVE SEMIDISTRUTTIVE E PROVE NON DISTRUTTIVE			
DI STRAPPO (ST)	3	6	15
ULTRASONICHE (UT)	3	9	36
TERMOGRAFICHE (TE)	3	9	24
DI TIPO ACUSTICO STIMOLATO (AS)	3	9	36
DI EMISSIONE ACUSTICA (EA)	3	9	36

8 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

8.1 Certificazione di livello 3

Il richiedente deve inviare alla Segreteria del CICPND una richiesta di certificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento (Appendice C). La richiesta deve pervenire al CICPND entro i termini previsti nell'avviso periodico emesso e deve contenere i seguenti dati e/o informazioni:

- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione (società presso la quale lavora);
- elenco dei metodi di prova per i quali intende certificarsi;
- possesso del certificato di livello 2;
- eventuali altre certificazioni o qualificazioni ottenute;
- classe di istruzione scolastica;
- accettazione del Regolamento CICPND.

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) attestato di idoneità fisica come richiesto al punto 7.1 del Regolamento;
- b) curriculum dettagliato sull'attività svolta nella prova specifica;
- c) dichiarazione dettagliata sull'esperienza acquisita per ciascuna prova: data di inizio e termine delle varie esperienze, nominativo della società presso la quale si è conseguita l'esperienza. La dichiarazione deve essere firmata dal datore di lavoro;
- d) certificato di livello 2;
- e) titolo di studio in copia;
- f) ricevuta di versamento;
- g) numero due fotografie formato tessera con l'indicazione sul retro del nominativo del candidato;
- h) Documentazione comprovante un addestramento o preparazione accettabile.

8.2 Certificazioni di livello 1 e 2

Il richiedente deve inviare al Centro d'Esame prescelto una richiesta di certificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento (Appendici A e B). La richiesta deve contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione (società presso la quale lavora);
- elenco dei metodi di prova e relativo livello per i quali intende certificarsi;
- eventuali altre certificazioni o qualificazioni ottenute;
- eventuale titolo di studio;
- accettazione del Regolamento CICPND.

Alle richieste devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) attestato di idoneità fisica come richiesto al punto 7.1 del Regolamento;
- b) dichiarazione dettagliata per ciascun metodo di prova sull'addestramento conseguito, completo del numero di ore e del nominativo dei docenti. La dichiarazione deve essere firmata dal docente di livello 3.
- c) dichiarazione dettagliata sull'esperienza conseguita per ciascun metodo di prova, completa della data d'inizio e di termine delle varie esperienze, nominativo della società presso la quale si è compiuta l'esperienza, nominativo della persona e relativo livello che ha fatto da guida. La dichiarazione deve essere firmata dal datore di lavoro.

- d) eventuale certificato di livello 1 per i livelli 2;
- e) numero due fotografie formato tessera l'indicazione sul retro del nominativo del candidato.

9 ESAME DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

9.1 Richiesta per il livello 3.

9.1.1 La documentazione presentata per l'ammissione all'esame di livello 3 è inviata, a cura della Segreteria, che opera i primi accertamenti sulla completezza, alla apposita Commissione d'esame. Quest'ultima ha la facoltà, per una volta sola, di far presente al richiedente eventuali carenze onde ottenere i dati necessari per l'ammissione. Se ancora detta documentazione risultasse incompleta, la domanda viene respinta.

9.1.2 L'esito finale della valutazione viene comunicato al richiedente; se l'esito è favorevole, vengono inoltre comunicati la data ed il luogo dello svolgimento degli esami.

9.2 Richieste per i livelli 1 e 2.

9.2.1 La completezza della documentazione presentata per gli esami di livello 1 e 2 viene controllata dal Centro d'Esame che farà presente al candidato le eventuali carenze entro un tempo massimo di 15 giorni.

9.2.2 Una valutazione sul contenuto della documentazione sarà effettuata dal Responsabile Tecnico del Centro e dovrà ottenere esito positivo prima di iniziare gli esami ed entro i tempi indicati. Il Centro d'Esami, completata la documentazione segnala, entro 15 giorni al candidato, l'accettazione della domanda e gli invia il calendario degli esami.

9.2.3 Tutta la documentazione presentata, assieme alla valutazione del Responsabile Tecnico del Centro ed alla documentazione degli esami, esclusa quella indicata al punto 19.2.4, dovrà essere inviata, tramite la Segreteria CICPND, alla Commissione Centrale Certificante per il rilascio o meno delle certificazioni.

10 ESAMI DI LIVELLO 3

Gli esami di livello 3 si svolgono presso la sede del CICPND.

Il CICPND emette, almeno una volta all'anno, un comunicato con la data presunta degli esami e quella di scadenza per la presentazione della domanda e relativa documentazione. Analogamente emette un comunicato con la data della ripetizione parziale degli esami da effettuare, di norma, a tre mesi dal termine della sessione ordinaria.

All'atto dell'esame i candidati devono essere in possesso di un documento di identità valido.

Il candidato che durante l'esame non si attiene alle regole o commette atti fraudolenti viene allontanato.

Il candidato che si presenta dopo la distribuzione del tema d'esame viene considerato ritirato.

10.1 Commissione d'Esame

La Commissione Centrale Certificante nomina una Commissione d'esame, che deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo del CICPND, composta da almeno 5 membri certificati al livello 3, tali da garantire almeno la disponibilità di 2 livelli 3 per ciascuna prova.

Non possono esaminare o valutare le prove d'esame di un candidato quei commissari che hanno partecipato alla sua formazione.

10.2 Struttura dell'Esame

10.2.1 L'esame di livello 3 si divide in due parti:

- a) Esame di base
- b) Esame di metodo

10.2.2 Per accedere all'esame di metodo il candidato deve preventivamente superare l'esame di base. Un candidato che si presenta per sostenere contemporaneamente l'esame di base e uno dei metodi di prova, qualora non superi l'esame di base, può sostenere l'esame di metodo. Naturalmente, in caso di esito positivo della prova di metodo, la certificazione sarà rilasciata successivamente dal CICPND al superamento dell'esame di base che dovrà essere sostenuto entro un periodo di 2 anni.

10.2.3 Le domande presentate ai candidati sono scelte dalla Commissione tra quelle approvate dal CICPND.

10.3 Esame di base

L'esame di base si suddivide in due parti:

10.3.1 Parte A

Essa comprende il seguente numero di domande a risposte multiple:

10.3.1.1 35 domande a risposte multiple sulla tecnologia e scienza dei materiali, sui processi di fabbricazione e sui difetti.

10.3.1.2 10 domande sul sistema di qualificazione e certificazione secondo il presente Regolamento.

10.3.2 Parte B

Essa comprende un numero di 60 domande a risposta multipla sulla conoscenza di carattere generale di livello 2 suddivise su tutti i tipi di prova.

10.3.3 L'esame di base ha una durata massima di 3 ore e 30 minuti.

10.3.4 Il candidato che ha superato l'esame di base ha tempo cinque anni per completare l'esame di metodo; un livello 3 che desidera estendere la propria certificazione ad altre prove non deve ripetere l'esame di base.

- 10.4 Esame di metodo
L'esame di metodo si suddivide in tre parti:
- 10.4.1 Parte C1 - Esame generale
Essa comprende un numero di 30 domande a risposte multiple per ciascuna prova riguardanti la conoscenza di livello 3 della prova.
- 10.4.2 Parte C2 - Esame specifico
Essa comprende un numero di 30 domande riguardanti l'applicazione della prova e così suddivise:
- 10.4.2.1 15 domande a risposte multiple.
- 10.4.2.2 15 domande a risposte aperte.
- 10.4.3 Parte C3 - Esame pratico
Essa comprende la stesura di una procedura che deve descrivere i parametri essenziali e le precauzioni da osservare nell'applicazione della prova.
- 10.4.4 La durata massima prevista per l'insieme delle parti C1 e C2 è di 4 ore, per la parte C3 il tempo massimo concesso è di 4 ore a procedura.
- 10.5 Valutazione
Per ottenere la certificazione il candidato deve superare entrambi gli esami, di base e di metodo che sono valutati separatamente.
Le prove scritte a risposta multipla sono valutate in centesimi come percentuale delle risposte esatte sul totale delle domande.
- 10.5.1 Esame di base
La valutazione finale N_B dell'esame di base va calcolata come segue:

$$N_B = \frac{N_A + N_B}{2}$$

dove:

N_A è la valutazione della parte A dell'esame;

N_B è la valutazione della parte B dell'esame.

Per superare questa parte dell'esame il candidato deve ottenere almeno una valutazione di 70/100 in ognuna delle parti e una valutazione finale di almeno 80/100.

- 10.5.2 Esame di metodo

La valutazione finale N_E dell'esame di metodo va calcolata come segue:

$$N_E = \frac{N_{C1} + N_{C2} + N_{C3}}{3}$$

dove:

- NC1 è la valutazione della parte C1 dell'esame;
- NC2 è la valutazione della parte C2 dell'esame;
- NC3 è la valutazione della parte C3 dell'esame.

La valutazione NC2 va calcolata con la seguente formula:

$$NC2 = 0,4 NC_m + 0,6 NC_a$$

dove:

- NC_m è la valutazione delle 15 domande a risposta multipla;
- NC_a è la valutazione delle 15 domande a risposta aperta;

Quest'ultima valutazione deve essere eseguita da almeno due esaminatori assegnando un punteggio in centesimi a ciascuna domanda ed eseguendo infine la media.

Deve essere valutata anche la forma e la presentazione della risposta.

Anche la valutazione delle procedure deve essere effettuata separatamente da due esaminatori che indicheranno la votazione in centesimi tenendo conto della completezza, della adeguatezza della tecnica di esame, della qualità del contenuto, della chiarezza e della forma.

NC3 sarà il risultato della media dei singoli giudizi e della valutazione delle procedure redatte.

Per superare questa parte dell'esame il candidato deve ottenere almeno una valutazione di 70/100 per ognuna delle parti ed una valutazione finale di almeno 80/100.

10.6 Verbale d'Esame

Al termine delle prove deve essere compilato un verbale firmato dal Presidente della Commissione d'esame che documenti lo svolgimento degli esami, le valutazioni e gli esiti. Il verbale deve essere controfirmato da tutti i componenti la commissione d'esame.

10.7 Tutta la documentazione di ciascun candidato ed il verbale d'esame vengono trasmessi dalla Segreteria CICPND alla Commissione Centrale Certificante per la delibera e ratifica della certificazione.

10.8 Comunicazione degli esiti

A ciascun candidato viene comunicato dalla Commissione l'esito della prova scritta di base prima dell'inizio della prova scritta di metodo.

L'esito finale viene comunicato per iscritto, dalla Segreteria del CICPND, all'indirizzo indicato dal candidato.

10.9 Ripetizione dell'esame

Un candidato che non supera l'esame deve attendere il successivo comunicato del CICPND per ripresentarsi; se ne è stato escluso per motivi fraudolenti deve attendere almeno due anni.

10.9.1 Un candidato che non abbia superato la valutazione complessiva di 80/100, ma ha superato il 70/100 di ogni parte, può ripetere, una sola volta l'esame per un massimo di due parti purché entro i dodici mesi successivi.

10.9.2 Un candidato che non abbia superato l'esame avendo una valutazione, in una delle parti, minore di 70/100 pur con una valutazione finale uguale o superiore a 80/100, può ripetere, una sola volta, la parte non superata entro i dodici mesi successivi.

10.9.3 Un candidato che non superi una delle riprove deve rifare l'esame per intero.

10.9.4 Un candidato che intende avvalersi della facoltà della ripetizione parziale dell'esame deve darne comunicazione alla Segreteria CICPND entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito dell'esame.

11 ESAMI DI LIVELLO 1 E 2

Gli esami di livello 1 e 2 sono condotti presso uno dei Centri d'Esame approvati e controllati dal CICPND, a scelta del candidato.

Il Centro d'Esame riconosciuto deve comunicare al CICPND, con almeno trenta giorni di anticipo, la data dell'inizio della Sessione d'Esame, il programma e l'elenco provvisorio dei candidati con le prove richieste ed il relativo livello e la composizione alla commissione d'esame. Tale elenco dovrà pervenire in forma definitiva al CICPND prima dell'inizio dell'esame.

All'atto dell'esame i candidati devono essere in possesso di un documento di identità valido.

Il candidato che durante l'esame non si attiene alle regole o commette atti fraudolenti viene allontanato.

11.1 Commissione d'Esame

Per ciascuna Sessione, il Responsabile Tecnico deve nominare una Commissione d'esame composta da un adeguato numero di livelli 3, tale da coprire tutti i metodi di prova richiesti

Il Responsabile Tecnico può essere uno dei Commissari d'esame. Gli esaminatori devono essere scelti tra quelli approvati dal CICPND.

L'eventuale rappresentante del CICPND fa parte integrante della Commissione d'esame con diritto di voto.

Gli esaminatori non devono essere coinvolti riguardo la formazione professionale dei candidati per non comprometterne la riservatezza e l'imparzialità

11.2 Struttura dell'esame

11.2.1 L'esame dei livelli 1 e 2 si divide, per ciascuna metodo di prova nelle seguenti tre parti:

- a) Esame generale
- b) Esame specifico
- c) Esame pratico

11.2.2 Gli esami scritti e pratici devono essere condotti e sorvegliati da almeno un esaminatore che può essere coadiuvato da uno o più assistenti posti sotto la sua responsabilità.

11.3 Esame generale

11.3.1 L'esame generale è scritto e comprende il numero minimo di domande a risposte multiple elencato nel seguente prospetto IV.

PROSPETTO IV- NUMERO DI DOMANDE GENERALI		
CAMPO DI APPLICAZIONE	LIVELLO 1	LIVELLO 2
PROVE SEMIDISTRUTTIVE E PROVE NON DISTRUTTIVE		
DI STRAPPO (ST)	30	30
ULTRASONICHE (UT)	30	30
TERMOGRAFICHE (TE)	30	30
DI TIPO ACUSTICO STIMOLATO (AS)	30	30
DI EMISSIONE ACUSTICA (EA)	30	30

11.3.2 Le domande presentate ai candidati sono scelte dalla Commissione dalla raccolta di domande generali a risposta multipla, approvate dal CICPND, riguardanti i principi della prova.

11.4 Esame specifico

11.4.1 L'esame specifico è scritto e comprende il numero minimo di domande a risposta multipla elencato nel seguente prospetto V.

PROSPETTO V- NUMERO DI DOMANDE SPECIFICHE		
CAMPO DI APPLICAZIONE	LIVELLO 1	LIVELLO 2
PROVE SEMIDISTRUTTIVE E PROVE NON DISTRUTTIVE		
DI STRAPPO (ST)	25	25
ULTRASONICHE (UT)	25	25
TERMOGRAFICHE (TE)	25	25
DI TIPO ACUSTICO STIMOLATO (AS)	25	25
DI EMISSIONE ACUSTICA (EA)	25	25

11.4.2 Le domande presentate ai candidati sono scelte dalla Commissione d'esame dalla raccolta di domande specifiche, approvate dal CICPND, riguardanti le tecniche di prova applicate, la conoscenza dei prodotti da controllare, le norme ed i codici.

11.5 Esame pratico

11.5.1 L'esame pratico deve verificare l' idoneità di un candidato di livello 1 a operare secondo quanto richiesto al punto 4.1 del presente regolamento.

11.5.2 Per i candidati di livello 2 l'esame pratico deve verificare l' idoneità a operare secondo quanto richiesto al punt 4.2 del presente regolamento.

11.5.3 La prova pratica deve essere svolta su due campioni rappresentativi di ciascuna prova. I campioni devono essere significativi e devono essere scelti dalla Commissione d'esame da un gruppo di campioni rappresentativi approvati dal CICPND.
Il candidato di livello 1 deve solo seguire l'istruzione scritta data dall'esaminatore.

11.5.4 La prova pratica può comprendere alcune domande tecniche atte a chiarire dettagli, parametri, situazioni concernenti i problemi emersi durante la prova.

11.5.5 Il Responsabile Tecnico del Centro d'Esame deve, prima dell'inizio della prova, accertarsi che ciascuna apparecchiatura che verrà utilizzata per gli esami, risulti affidabile e tarata in conformità alle procedure applicabili.

11.6 Durata dell'esame

11.6.1 Il tempo concesso per l'esame generale deve avere una durata media di due minuti a domanda.

11.6.2 Il tempo concesso per l'esame specifico deve avere una durata media di 3 minuti a domanda.

11.6.3 Per l'esame pratico la durata massima è stabilita di volta in volta dalla Commissione d'Esame..

11.6.4 Per la redazione, da parte dei candidati di livello 2, delle istruzioni scritte per il livello 1, il tempo massimo concesso è di due ore.

11.7 Valutazione

Le prove scritte a risposta multipla sono valutate in centesimi come percentuale delle risposte esatte sul totale delle domande.

11.7.1 Gli esami generale, specifico e pratico vanno valutati separatamente.
La valutazione finale N deve essere calcolata secondo la seguente formula:

$$N = 0,25 N_g + 0,25 N_s + 0,5 N_p$$

dove:

- N_g é la valutazione dell'esame generale
- N_s é la valutazione dell'esame specifico
- N_p é la valutazione dell'esame pratico

11.7.2 Per superare l'esame il candidato deve ottenere una valutazione di almeno 70/100 in ciascuna delle parti ed una valutazione finale di almeno 80/100.

11.8 Verbale d'esame

Al termine delle prove deve essere compilato un verbale firmato dal Responsabile Tecnico del Centro d'Esame che ne documenti lo svolgimento, le valutazioni e l'esito.

Il verbale deve essere controfirmato da tutti i componenti la Commissione d'esame.

11.9 Invio della documentazione al CICPND

11.9.1 Al termine degli esami, il Responsabile Tecnico del Centro d'Esame deve inviare al CICPND, per ciascun candidato, la seguente documentazione:

- a) tutta la documentazione presentata dal candidato assieme alla valutazione del Responsabile Tecnico del Centro d'Esame;
- b) la valutazione delle prove;
- c) il verbale d'esame

- 11.9.2 La suddetta documentazione è inviata, a cura della Segreteria del CICPND, alla Commissione Centrale Certificante che delibera e ratifica le certificazioni.
- 11.9.3 Il CICPND informa il Centro d'Esame sull'esito delle valutazioni a cui è pervenuta la Commissione Centrale Certificante.
- 11.10 Comunicazione degli esiti
- 11.10.1 L'esito degli esami viene comunicato per iscritto al candidato dalla Segreteria del CICPND.
- 11.11 Ripetizione dell'esame
Un candidato che non supera l'esame deve attendere non meno di trenta giorni per potersi ripresentare; se è stato escluso per motivi fraudolenti deve attendere almeno un anno.
- 11.11.1 Un candidato che non abbia ottenuto la valutazione complessiva di 80/100, ma ha superato il 70/100 di ogni parte, può ripetere, una sola volta, l'esame per un massimo di due parti purché entro i dodici mesi successivi.
- 11.11.2 Un candidato che non abbia superato l'esame avendo una valutazione, in una delle parti, minore di 70/100 pur con una valutazione finale uguale o superiore a 80/100, può ripetere, una sola volta, la parte non superata purché entro i dodici mesi successivi.
- 11.11.3 Un candidato che non superi una delle riprove deve rifare l'esame per intero.
- 11.11.4 Un candidato che intende avvalersi della facoltà della ripetizione parziale dell'esame deve darne comunicazione allo stesso Centro d'Esame entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito dell'esame.

12 CERTIFICAZIONE

La Segreteria del CICPND, sulla base delle risultanze della Commissione Centrale Certificante, rilascia i certificati ed i tesserini corrispondenti.

- 12.1 Il certificato deve contenere:
- numero di identificazione;
 - dati anagrafici della persona certificata;
 - livelli e campi di applicazione certificati
 - data di certificazione;
 - firma del Presidente del CICPND;
 - riferimento al CICPND.
- 12.2 Il tesserino deve contenere:
- numero di identificazione;
 - dati anagrafici della persona certificata;

- livelli e campi di applicazione certificati;
- data di certificazione;
- data di scadenza della validità della certificazione;
- fotografia della persona certificata;
- firma della persona certificata;
- firma del Segretario Generale del CICPND.
- riferimento al CICPND.

13 VALIDITA'

- 13.1 Il periodo iniziale di validità deve avere inizio quando tutti i requisiti della certificazione (addestramento, esperienza, idoneità fisica, superamento dell'esame) sono soddisfatti.
- 13.2 Il periodo massimo di validità della certificazione è di cinque anni a condizione che non sussistano una delle seguenti cause che comportino, da parte del CICPND, la revoca della certificazione:
- una interruzione significativa (vedi 2.2.25), nell'applicazione del metodo per il quale la persona è certificata; per il calcolo dell'interruzione non si prendono in considerazione i periodi di ferie, le assenze per malattia o per addestramento di durata inferiore di un mese.
 - Una violazione evidente delle regole di comportamento professionale.
 - Una incapacità fisica a eseguire il proprio compito basato sull'esame dell'acutezza visiva, eseguito annualmente.
 - Una utilizzazione non corretta del certificato.
- 13.3 Il datore di lavoro ha il compito della verifica dell'acutezza visiva e della continuità lavorativa senza interruzioni significative delle persone certificate.

14 PROLUNGAMENTO

14.1 Rinnovo

Alla scadenza del primo periodo di validità, e successivamente ogni 10 anni, la certificazione può essere rinnovata, senza esami per un periodo di altri cinque anni a condizione che la persona certificata risponda ai seguenti requisiti:

- abbia superato l'ultimo esame annuale di acutezza visiva;
- abbia svolto attività continuativa nel campo in cui è certificata senza interruzione significativa come indicato in 2.2.25; non vanno presi in considerazione i periodi di ferie o le assenze per malattia o per corsi di formazione;
- la certificazione non abbia subito revocato.

- 14.1.1 La persona certificata, per ottenere il rinnovo, deve fare domanda al CICPND, compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento (Appendice A, B e C) cinque mesi prima della scadenza.

La richiesta deve contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione;
- elenco dei metodi e relativo livello per i quali intende ottenere il rinnovo;
- accettazione del Regolamento CICPND.

Alle richieste devono essere allegati i seguenti documenti:

- attestato di idoneità fisica che certifichi il superamento dell'ultimo esame annuale di acutezza visiva;
- evidenza documentale sulla continuità lavorativa;
- due fotografie formato tessera con l'indicazione sul retro del nominativo del candidato.

- 14.1.2 La documentazione presentata è trasmessa, a cura della Segreteria del CICPND che opera i primi accertamenti sulla completezza, alla Commissione Centrale Certificante.

- 14.1.3 Se l'esito della Commissione Centrale Certificante è positivo, il CICPND trasmette al richiedente il nuovo tesserino.

- 14.1.4 Se i requisiti per il rinnovo non sono soddisfatti, la persona certificata può essere ammessa ad un esame di ricertificazione.
Se la persona non supera anche questa prova allora dovrà seguire le regole previste per i nuovi candidati.

- 14.1.5 Per il personale certificato che ha presentato regolarmente le domande di rinnovo, la certificazione permane valida sino alla comunicazione dell'esito da parte del CICPND anche se si è superata la data di scadenza.

14.2 Ricertificazione

Alla scadenza di ogni secondo periodo di validità, e successivamente ogni 10 anni, la certificazione può essere prolungata per un nuovo periodo di cinque anni mediante una "ricertificazione" che avviene secondo le modalità riportate nei punti seguenti.

14.2.1 Ricertificazione per i livelli 1 e 2

La persona che chiede la ricertificazione per un determinato metodo deve soddisfare le condizioni già previste per il rinnovo e deve superare un esame pratico presso un Centro d'Esame approvato dal CICPND.

Il candidato di livello 2 ha il compito di preparare inoltre una istruzione scritta per il livello 1.

14.2.1.1 Il richiedente deve inviare al Centro d'Esame prescelto 5 mesi prima della scadenza una richiesta di ricertificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento (Appendice A e B). La richiesta deve contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione;
- elenco dei metodi e relativo livello per i quali intende ottenere la ricertificazione;
- accettazione del Regolamento CICIPND.

Alle richieste devono essere allegati i seguenti documenti:

- attestato di idoneità fisica che certifichi il superamento dell'ultimo esame annuale di acutezza visiva;
- dichiarazione del datore di lavoro che attesti la continuità lavorativa degli ultimi cinque anni;
- due fotografie formato tessera con l'indicazione sul retro del nominativo del candidato.

14.2.1.2 La completezza della documentazione viene controllata dal Centro d'Esame che farà presente al candidato le eventuali carenze.

Una valutazione sul contenuto della documentazione è effettuata dal Responsabile Tecnico del Centro d'Esame prima di iniziare la prova d'esame.

14.2.1.3 Il Responsabile Tecnico del Centro d'Esame nomina una Commissione d'Esame composta da un adeguato numero di livelli 3 tale da coprire tutti i metodi richiesti nella sessione d'esame.

Gli esaminatori devono avere i requisiti di cui al punto 11.1.

14.2.1.4 **Esame Pratico**

Il candidato deve superare un esame pratico come indicato ai punti 11.5 e 11.6.

14.2.1.5 **Valutazione**

Per superare l'esame, il candidato deve ottenere una valutazione di almeno 70/100 per ciascun campione e una media di 80/100.

14.2.1.6 **Verbale d'esame**

Al termine della prova deve essere compilato un verbale firmato dal Responsabile Tecnico del Centro d'Esame che ne documenti lo svolgimento e la valutazione.

Il verbale deve essere controfirmato da tutti componenti la commissione d'esame.

14.2.1.7 **Comunicazione degli esiti.**

Vale quanto indicato al punto 11.9 e 11.10.1.

14.2.1.8 Se la persona non supera le valutazioni indicate al punto 14.2.1.5 può ripetere la prova dopo 7 giorni e prima di 6 mesi.

14.2.1.9 Per il personale certificato che ha presentato regolarmente le domande di ricertificazione, la certificazione permane valida sino alla comunicazione dell'esito da parte del CICPND anche se si è superata la data di scadenza.

14.2.2 Ricertificazione per i livelli 3

La persona che chiede la ricertificazione per un determinato metodo di prova deve soddisfare le condizioni già previste per il rinnovo e può scegliere tra un esame scritto e un sistema di credito a punteggio.

14.2.2.1 Il richiedente deve inviare presso la Segreteria del CICPND una richiesta di ricertificazione 5 mesi prima della scadenza compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento (Appendice C).

La richiesta deve contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione;
- elenco dei metodi di prova per i quali intende essere ricertificato;
- scelta tra la prova scritta e un sistema di credito a punteggio;
- accettazione del Regolamento CICPND.

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- attestato di idoneità fisica che certifichi il superamento dell'ultimo esame annuale di acutezza visiva;
- dichiarazione del datore di lavoro che attesti la continuità lavorativa degli ultimi cinque anni;
- l'allegato 1 al modulo della richiesta stessa corredato della necessaria documentazione;
- due fotografie formato tessera con l'indicazione sul retro del nominativo del candidato.

14.2.2.2 Esame scritto

14.2.2.2.1 L'esame scritto comprende il seguente numero di domande:

- 5 domande sul sistema di certificazione
- 20 domande sul metodo delle quali 5 sono aperte.

Le domande aperte devono dimostrare le conoscenze della persona sulle tecniche, le norme, i codici e le specifiche.

14.2.2.2.2 Per superare l'esame il candidato deve ottenere una valutazione di almeno 80/100.

14.2.2.2.3 Se la persona non supera la valutazione indicata al punto precedente, può ripetere la prova dopo 7 giorni e prima di 6 mesi.

14.2.2.2.4 Il CICPND, al ricevimento della richiesta di ricertificazione con esame scritto, organizza, presso la propria sede, una sessione d'esame.

- 14.2.2.2.5 La Commissione d'esame redige un verbale che la Segreteria del CICPND invia alla Commissione Centrale Certificante che delibera e ratifica.
- 14.2.2.3 Sistema di credito a punteggio.
 - 14.2.2.3.1 La documentazione presentata dal candidato è inviata, a cura della Segreteria del CICPND che opera i primi accertamenti sulla completezza, alla Commissione Centrale Certificante che ha la facoltà, per una volta sola, di far presente al richiedente eventuali carenze.
 - 14.2.2.3.2 La Commissione Centrale Certificante assegna i punteggi come stabilito nel prospetto VI.
 - 14.2.2.3.3 Per ottenere la ricertificazione il candidato deve ottenere un punteggio minimo di 30 negli ultimi 5 anni.
 - 14.2.2.3.4 Riguardo alle operazioni suddette, viene compilato un verbale firmato dal Presidente della Commissione Centrale Certificante.
 - 14.2.2.3.5 La Segreteria del CICPND, sulla base delle risultanze della Commissione Centrale Certificante, rilascia a ciascuna persona ricertificata un nuovo certificato e tesserino come previsto al punto 12 del presente Regolamento.
 - 14.2.2.3.6 Il candidato che non possiede i requisiti per il credito a punteggio può richiedere la ricertificazione attraverso l'esame scritto.
- 14.2.3. Per il personale certificato che ha presentato regolarmente le domande di ricertificazione, la certificazione permane valida sino alla comunicazione dell'esito da parte del CICPND anche se si è superata la data di scadenza.

**PROSPETTO VI - SISTEMA DI CREDITO A PUNTEGGIO
PER LA RICERTIFICAZIONE AL LIVELLO 3**

Numero	Attività	Punti concessi per attività	Numero di punti per anno	Numero dei punti sui cinque anni precedenti la ricertificazione
		Max	Max	Max
1	Partecipazione a conferenze sui metodi di prova	1	3	8(a)
2.1	Partecipazione a comitati nazionali ed internazionali di normazione	1	3	8(a)
2.2	Coordinatore di comitati di normazione	1	3	8(a,b)
3.1	Partecipazione alle sessioni di altri comitati	1	3	8(a)
3.2	Coordinatore di sessioni di altri comitati	1	3	8(a,b)
4.1	Partecipazione alle sessioni di gruppi di lavoro legati ai metodi di prova	1	5	15(a)
4.2	Coordinatore di Gruppi di Lavoro legati ai metodi di prova	1	5	15(a,b)
5.1	Relazioni o pubblicazioni tecnico/scientifiche relative ai metodi di prova	6	6	18(a,c)
5.2	Lavoro di ricerca pubblicato sui metodi di prova	6	6	18(a,c)
6.1	Corsi di addestramento sui metodi Prova (ogni due ore)	1	6	30(a,d)
6.2	Esaminatore (per sessione di esame)	3	6	30(a,d)

Per essere ricertificato, è necessario acquistare un numero totale minimo di 30 punti su un periodo di 5 anni. Sarà ammesso un numero totale massimo di 10 punti per anno.

Note:

- a) l'attività deve essere inerente a interventi di consolidamento di strutture civili;
- b) i punti devono essere attribuiti sia come partecipazione che come coordinatore;
- c) qualora vi sia più di un autore, è l'autore principale che definisce il numero di punti per gli altri autori;
- d) attribuito unicamente per attività saltuarie e non per attività principale.

15 ESTENSIONE DELLA VALIDITA' AD ALTRI METODI DI PROVA

- 15.1 La certificazione di livello 3 può essere estesa ad altri metodi di prova sulla base di quanto prescritto al punto 10.3.4.
- 15.2 Le certificazioni di livello 1 e 2 possono essere estese ad altri metodi di prova con un esame completo.

16 RICORSI

16.1 Generalità

- 16.1.1 I candidati alla certificazione o i possessori di certificati possono presentare ricorso al CICPND avverso alle sue decisioni riguardanti la non concessione, la sospensione e/o la revoca della certificazione.

16.2 Esame del ricorso

- 16.2.1 La Segreteria del CICPND sottopone i ricorsi alla Commissione Centrale Certificante che provvede ad istruire una pratica, acquisendo se necessario, ulteriori informazioni per la definizione del ricorso stesso, e ad esprimere il giudizio finale.
- 16.2.2 Le ragioni del ricorso ed il giudizio finale della Commissione Centrale Certificante devono essere trasmesse per informazione al Consiglio Direttivo del CICPND.

17 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI POSSESSORI DELLA CERTIFICAZIONE

- 17.1 Il personale certificato deve impegnarsi a rispettare le regole di comportamento professionale per il personale addetto alle prove (vedere Allegato 1).
- 17.2 I possessori della certificazione devono, a richiesta, fornire una copia del certificato ed operare entro i limiti del campo applicativo della certificazione.
- 17.3 I possessori del certificato devono comunicare tempestivamente al CICPND qualsiasi modifica o variazione, intervenuta dopo il rilascio del certificato, che possa in qualche modo inficiarne la validità e favorire le verifiche operate dal CICPND.
Il CICPND deve essere informato in caso di:
- cambiamento di resistenza
 - cambiamento del datore di lavoro
 - cambiamento delle capacità visiva.

- 17.4 La persona certificata deve conservare la registrazione dei reclami e ricorsi ricevuti dai propri clienti.
- 17.5 I possessori della certificazione possono pubblicizzare l'ottenimento purché sia fatto un corretto riferimento al numero del certificato e al campo di applicazione.

18 SORVEGLIANZA E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

- 18.1 Nel periodo di validità della certificazione, il CICPND attua una sorveglianza sul personale certificato al fine di verificare la permanenza dei requisiti originali e l'uso corretto della certificazione stessa.
- 18.2 La sorveglianza viene effettuata mediante:
- esame e valutazione della documentazione che il personale certificato è tenuto a presentare in occasione della richiesta di prolungamento;
 - verifica addizionale decisa dalla Commissione Centrale Certificante anche in relazione ad eventuali segnalazioni documentate utilizzando dei livelli 3 rappresentanti il CICPND;
- 18.3 Qualora si verificano violazioni alle regole di comportamento professionale, usi scorretti dei certificati o inadempienze di pagamento degli oneri previsti, il CICPND può revocare la certificazione applicando l'apposita procedura.

19 DOCUMENTAZIONE

- 19.1 Tutta la documentazione inerente attività di certificazione è conservata dal CICPND in condizioni di riservatezza e di sicurezza, in modo organico e tale da facilitarne il reperimento.
La tempistica di conservazione della suddetta documentazione è di 10 anni dal decadimento della certificazione.
- 19.2 Fa parte della documentazione conservata:
- 19.2.1 Un elenco aggiornato di tutte le persone certificate.
- 19.2.2 I verbali d'esame di livello 3 e quelli dei Centri d'Esame per i livelli 1 e 2, comprese le valutazioni dei metodi di prova.

19.2.3 Un archivio personale per ogni persona certificata contenente:

- le domande di ammissione agli esami complete degli allegati;
- i documenti di esame come i questionari, le risposte, le procedure scritte e le valutazioni per i livelli 3;
- i documenti di rinnovo e di ricertificazione;
- i certificati di idoneità fisica;
- i documenti che danno l'evidenza oggettiva della continuità lavorativa;
- copia dei certificati e tesserini rilasciati ai candidati;
- copia della comunicazione dell'esito inviato ai candidati;
- eventuali provvedimenti di revoca della certificazione.

19.2.4 I Centri d'Esame conservano, con riservatezza e per conto del CICPND, la seguente documentazione degli esami di livello 1 e 2:

- i questionari e le relative risposte;
- le istruzioni redatte dai candidati di livello 2;
- la descrizione dei provini, i rapporti sui risultati delle prove.

20 ELENCO PERSONE CERTIFICATE

20.1 Il CICPND mantiene aggiornato un elenco delle persone certificate, classificate per livello e metodo di prova, con riportati gli estremi delle certificazioni concesse o revocate.

20.2 Tale elenco è pubblico e viene trasmesso all'Organismo Nazionale di Accreditamento SINCERT ed agli Organismi Internazionali con i quali il CICPND ha accordi di riconoscimento reciproco.

21 RISERVATEZZA

Il CICPND garantisce la riservatezza, a tutti i livelli della propria organizzazione, sulle informazioni ottenute nel corso delle attività di certificazione, applicando le procedure interne all'uso previste ed eseguendo un controllo all'accesso delle informazioni.

22 PERIODO DI TRANSIZIONE

Con l'intento di riconoscere l'esperienza e la professionalità di esperti che operano già da tempo nel campo dell'esecuzione di Prove semi-distruttive e non distruttive su rinforzi in materiale composito fibrorinforzato a matrice polimerica applicati a strutture civili, il CICPND emetterà, entro un periodo massimo di un anno dall'emissione del presente Regolamento i seguenti Bandi:

Bando CICPND di Certificazione per Titoli per Esperti livello 3 addetti all'esecuzione di Prove Semi-Distruttive e Non Distruttive su rinforzi in materiale composito fibrorinforzato a matrice polimerica applicati a strutture civili

Il CICPND pubblicherà, nei termini sopra descritti, conformemente al presente Regolamento, un apposito Bando per la Certificazione per Titoli per Esperti livello 3 di comprovata competenza ed esperienza nel suddetto settore.

I requisiti e le modalità di partecipazione al Bando saranno indicati nel Doc. CICPND n° 318.

Bando di Certificazione Provvisoria per Esperti livello 2 addetti all'esecuzione di Prove Semi-Distruttive e Non Distruttive su rinforzi in materiale composito fibrorinforzato a matrice polimerica applicati a strutture civili

Il CICPND pubblicherà, nei termini sopra descritti, conformemente al presente Regolamento sulla Qualificazione e Certificazione del Personale addetto all'esecuzione di Prove Semi-Distruttive e Non Distruttive su rinforzi in materiale composito fibrorinforzato a matrice polimerica applicati a strutture civili, un apposito Bando per la Certificazione Provvisoria per Esperti livello 2 nel menzionato settore.

Tutto il suddetto personale che alla data della pubblicazione del presente Bando, può dimostrare attraverso un'attestazione del proprio Direttore di Laboratorio o Datore di Lavoro, che sotto la responsabilità dello stesso ha eseguito a regola d'arte almeno 4 prove per ciascun tipo di prova semi-distruttiva e non distruttiva su rinforzi FRP di strutture civili, potrà richiedere il conseguimento di una Certificazione Provvisoria di livello 2 in conformità al presente Regolamento.

La conduzione del corso dovrà essere documentata e approvata dal CICPND.

Alla richiesta di Certificazione Provvisoria dovranno essere allegati un'attestazione del corso, completo di nominativo dei docenti, del numero delle ore svolte e degli argomenti trattati.

Il Bando pubblicato dal CICPND indicherà le modalità di inoltro della richiesta di Certificazione Provvisoria.

I candidati dovranno allegare alla domanda un curriculum e dimostrare di possedere almeno 3 anni di esperienza acquisita.

Una apposita Commissione CICPND valuterà ciascuna richiesta pervenuta.

Il candidato che avrà conseguito la Certificazione Provvisoria di livello 2 potrà rendere la stessa Definitiva se entro un anno dalla data del suo rilascio supererà un Esame Pratico come indicato al punto 11.5 del presente Regolamento.